

Codice A1410A

D.D. 1 dicembre 2016, n. 773

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "Istituto Climatico Robilante", sita in Robilante (CN).

Con nota del 3/10/2016 (prot. n. 20130/A1410A del 3/10/2016), il legale rappresentante del "Centro Riabilitazione Ferrero SpA", con sede in Alba (CN), Via E. De Amicis n. 16, ha inoltrato agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente la struttura socio-sanitaria "Istituto Climatico Robilante", sita in Robilante (CN), Via Vallone Fantino n. 2, avente ad oggetto l'autorizzazione all'adattamento e diversa utilizzazione della suddetta struttura, con la trasformazione di 20 posti letto di presidio ospedaliero per post acuti (Padiglione A della struttura succitata) in 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti.

La richiesta in oggetto è stata predisposta sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (Art. 8/ter D. lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni), che, tra l'altro, dispone: "... la verifica di compatibilità ex art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i. puo' essere richiesta da strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti presenti nei distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% (posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni), fermo restando i fabbisogni di cui alla D.G.R. n. 46-528 del 4.8.2010 e preso atto che il relativo parere favorevole di compatibilità permette l'autorizzazione al funzionamento ma non permette la possibilità di richiedere l'accreditamento".

Il Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale, con nota del 10/10/2016 (prot. n. 20615/A1410A), richiedeva al Direttore Generale dell'ASL CN1 un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 24/10/2016 (prot. n. 21801/A1410A del 25/10/2016), il Direttore Sanitario dell'ASL CN1, espressamente delegato a trattare la materia dal Direttore Generale dell'ASL CN1, esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Gli uffici regionali esaminavano, alla luce della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012, le planimetrie dell'intervento - allegate alla richiesta di verifica di compatibilità suddetta - e richiedevano alcune correzioni (Tav. 5: eliminazione locale in uso parrucchiere, di cui viene ampliata porta vetrata di comunicazione con salottino per dare aria e luce allo stesso), che venivano recepite dal legale rappresentante della struttura in oggetto.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012;

vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 28 ottobre 2016, n. 688/A1410A

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Istituto Climatico Robilante", sita in Robilante (CN), Via Vallone Fantino n. 2, con la trasformazione di 20 posti letto di presidio ospedaliero per post acuti (Padiglione A della struttura succitata) in 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale del parere succitato è di 18 mesi dal rilascio dello stesso. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore
Vittorio Demicheli